

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2611

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **BORGHESE**

Disposizioni per la promozione della coltivazione
e della lavorazione di alcune varietà di bambù

Presentata il 27 luglio 2020

ONOREVOLI COLLEGHI! — I bambù sono le uniche piante graminacee appartenenti alla famiglia delle *Poaceae* che si differenziano a partire dalla boscaglia. Gli studi molecolari effettuati su tali piante hanno rilevato che, dal punto di vista evolutivo, i bambù hanno un'origine unica e che il loro antenato più prossimo è il riso. Altri studi morfologici hanno condiviso questa teoria basandosi sulla presenza di cellule rachimorfe del tessuto fotosintetico delle foglie dette « fogliari » di tutte le specie prese in esame.

La sottofamiglia dei bambù comprende circa 1.400 specie di oltre 100 generi ed è sempre stata divisa in due grandi gruppi: i bambù legnosi, con circa 1.290 specie, e i bambù erbacei, con circa 115 specie.

I bambù legnosi hanno un antenato comune e condividono caratteri morfologici unici, quali la presenza di: *a)* due diversi tipi di foglie: le foglie caulinari, che proteggono i germogli giovani e fragili, e le

foglie fogliari; *b)* sistemi complessi di ramificazione; *c)* fioriture gregarie. Essi sono caratterizzati da una vasta distribuzione geografica e da una forte diversità morfologica, per la loro adattabilità al clima. Nel mercato mondiale, durante gli ultimi anni, sono apparsi prodotti nuovi di semilavorati del bambù e, in particolare, delle specie di bambù denominate *Phyllostachys edulis* e *Guadua angustifolia*.

Il bambù, al pari di molti altri prodotti di origine straniera, è utilizzato principalmente come materiale per le costruzioni. Quello che lo rende diverso, unico e speciale rispetto ad altri materiali sono le sue eccezionali caratteristiche fisiche: esso è molto resistente alla trazione e alla torsione, e secondo alcuni studi effettuati da esperti la sua leggerezza e la sua resistenza sono superiori a quelle di qualsiasi altra pianta esistente.

Per quanto riguarda l'impatto sull'ambiente, si deve ricordare che la specie *Gua-*

dua angustifolia è in grado di fissare l'anidride carbonica presente nell'atmosfera e, quindi, contribuisce in modo notevole a combattere il cosiddetto « effetto serra » e il conseguente riscaldamento globale del pianeta. Questa specie era stata inizialmente identificata come appartenente alla tribù delle *Bambuseae*, piante spermatofite monocotiledoni della famiglia delle *Poaceae*, fino a quando, nell'anno 1822, il botanico tedesco Karl Sigismund Kunth stabilì che costituiva una specie a sé e la identificò come *Guadua*, mantenendo così la parola che usavano le comunità indigene. Il *Guadua angustifolia*, originario della Colombia, ha delle caratteristiche fisico-meccaniche che lo rendono un ottimo materiale per la lavorazione in diversi settori, in particolare nella bioedilizia, e il suo uso si sta sviluppando anche in Italia. Tra le sue caratteristiche meritano di essere evidenziate la sua forza di compressione straordinaria, la buona resistenza al taglio parallelo e la grande flessibilità.

I bambù crescono velocemente e hanno bisogno di poche cure per svilupparsi.

In Italia, anche a seguito del cambiamento climatico registrato negli ultimi anni, che, secondo le opinioni dei meteorologi, ha trasformato il nostro clima da continentale a parzialmente tropicale, sono presenti diverse piantagioni di bambù, anche se la coltivazione non interessa ancora vaste zone. Allo scopo di diffondere questo tipo di coltivazione in un numero sempre maggiore di aree, il Consorzio del bambù Italia, una società in provincia di Rimini, si è impegnato ad acquistare e a importare dall'estero le canne e i germogli per lo sviluppo nelle aree in cui è possibile la coltivazione.

Le nuove piantagioni di bambù sono diventate per molti coltivatori italiani una nuova possibilità di lavoro rispetto alle altre colture tradizionali, le quali spesso si sono rivelate insufficienti per la sopravvivenza delle loro aziende. Pertanto, negli ultimi anni, in Italia sono sorte diverse aziende agricole che si sono dedicate alla coltivazione del bambù, specialmente nella zona di Mantova. Le motivazioni di tale scelta sono essenzialmente due: la prima è

perché è una coltura nuova che affascina e la seconda è perché la redditività è molto elevata. Recenti indagini di mercato condotte da esperti del mondo agricolo hanno rilevato che alcune imprese hanno deciso di sperimentare questo tipo di coltivazione, piantando in un ettaro del loro terreno circa 480 piantine fornite direttamente dalla OnlyMoso (i vivai collegati al citato Consorzio). Ogni piantina ha una capacità garantita di attecchimento molto alta e in caso di mancato attecchimento è sostituita gratuitamente dall'azienda di importazione. Il Consorzio bambù Italia si è impegnato ad acquistare sia i germogli, usati per scopi alimentari, sia le canne, i cui usi sono molto diversi, al fine di promuovere e diffondere anche nel nostro Paese la produzione di questa pianta. Tra le piante più coltivate troviamo quelle appartenenti alla citata specie *Phyllostachys edulis*, una varietà di bambù gigante selezionata in parte in Cina. Generalmente esse sono piantate nella stagione autunnale e sono protette con pacciamatura di fieno. Nella stagione primaverile crescono di 1-2 metri circa e producono i primi germogli che spuntano dal terreno grazie ai rizomi che si espandono. Dopo i primi tre anni si possono iniziare a tagliare i germogli (circa il 70 per cento di quelli nuovi), mentre per le canne si devono attendere cinque anni. Ogni anno i coltivatori possono tagliare il 30 per cento del prodotto ottenuto: queste piantagioni crescono molto velocemente, con il *record* raggiunto in Giappone di un metro in un giorno. Sono piante resistenti che, come già osservato, non hanno bisogno di cure particolari. Il momento più delicato riguarda i primi tre o quattro anni dopo l'impianto, in cui le piante devono essere idratate (con impianti a goccia o a spruzzo) e concimate.

I bambuseti adulti provvedono a un'autopacciamatura con le foglie secche e riescono a mantenere l'umidità nel terreno. L'irrigazione è comunque necessaria e anche la concimazione, se si vogliono ottenere buoni rendimenti. A livello economico, le aziende italiane hanno optato per un sesto di impianto da 480 piante (4,56x4,56 metri) per una spesa totale di oltre 14.000 euro. Questo comporta che, con le dovute cure, la

massima produttività è assicurata in pochi anni. Secondo le stime del Consorzio bambù Italia, a regime il campo dovrebbe produrre 10 tonnellate di germogli che, a 2 euro al chilo, garantiranno un guadagno di 20.000 euro. Inoltre, potranno essere tagliate 5.000 canne che, a 12 euro l'una, garantiranno un guadagno di 60.000 euro. In conclusione, si avrà un guadagno totale di 80.000 euro: redditi di tutto rilievo per molti coltivatori italiani.

Come ben sanno gli agronomi, i rizomi continuano a spargere pollini e tendono a espandersi nei terreni vicini. Per contenere la loro crescita è quindi opportuno scavare un fosso intorno al campo, anche di solo 60-80 centimetri. Ma se dopo qualche anno si decide di cambiare coltura è necessario ingaggiare una « dura lotta » con i bambù che, essendo molto resistenti, proliferano anche con poche cure. I metodi per sradicarli sono tre: il primo è tagliare tutte le canne e i germogli ogni primavera finché i rizomi muoiono, il secondo è tagliare le canne e distruggere i rizomi meccanicamente e il terzo è utilizzare massicce quantità di dissecante.

Il bambù può avere molti usi: dall'alimentazione all'arredamento, passando per il tessile e la cosmesi.

Le richieste di germogli e di canne sono alte e il Consorzio bambù Italia si è impegnato ad acquistare il prodotto al miglior prezzo di mercato.

In Italia, alcuni rinomati artigiani del legno hanno riscoperto le tradizionali tecniche di lavorazione del bambù, per lungo tempo dimenticate a causa dell'abbandono di questo prezioso materiale.

Negli anni novanta, alcune aziende italiane operanti all'estero hanno realizzato progetti che prevedevano l'uso di bambù e, in particolare, ricordiamo le lavorazioni effettuate presso l'area di Pereira, una città della Colombia situata proprio nella regione dove cresce naturalmente la *Guadua* e dove sono stati ritrovati esempi eccezionali di costruzioni con questo materiale che risalgono a 150 anni fa.

Le difficoltà della coltivazione e della lavorazione del bambù in Italia sono soprattutto legate al fatto che questa pianta non nasce spontaneamente e che la sua crescita non è altrettanto rigogliosa come lo è in Asia e in America Latina e ciò comporta notevoli difficoltà per la sua diffusione, anche tenuto conto della mancanza di una normativa specifica in materia. A questa situazione intende porre rimedio la presente proposta di legge, regolamentando la coltivazione e la lavorazione di alcune specie di bambù per promuovere la diffusione anche nel nostro Paese e per modificare l'immagine che si ha in genere di tale pianta, superando così l'idea che essa sia solo un materiale esotico collegato esclusivamente alle zone tropicali.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. La presente legge reca disposizioni per il sostegno e per la promozione della coltivazione e della lavorazione del bambù in Italia e, in particolare, delle specie *Phyllostachys edulis* e *Guadua angustifolia*, quali colture in grado di contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale in agricoltura e da impiegare in luogo di colture eccedentarie e da rotazione.

2. Il sostegno e la promozione delle specie di bambù di cui al comma 1 sono finalizzati:

a) alla coltivazione e alla trasformazione;

b) all'incentivazione dell'impiego e del consumo finale di semilavorati di bambù;

c) allo sviluppo di filiere territoriali integrate che valorizzino i risultati della ricerca e perseguano l'integrazione locale e la reale sostenibilità economica e ambientale;

d) alla produzione di alimenti, di cosmetici, di materie prime biodegradabili e di semilavorati innovativi per le industrie di diversi settori;

e) alla realizzazione di opere di bioedilizia.

Art. 2.

1. Per la coltivazione delle specie di bambù di cui all'articolo 1, comma 1, non è necessaria alcuna autorizzazione, permesso o nulla osta, comunque denominati.

2. La coltivazione di cui al comma 1 è destinata a ottenere:

a) alimenti e cosmetici prodotti esclusivamente nel rispetto delle discipline dei rispettivi settori;

b) semilavorati, quali fibre;

c) materiali e prodotti utili per la bioedilizia;

d) materiali finalizzati alla fitodepurazione per la bonifica di siti inquinati;

e) prodotti dedicati alle attività didattiche e dimostrative nonché di ricerca da parte di istituti pubblici o privati;

f) prodotti destinati al florovivaismo.

Art. 3.

1. Il coltivatore ha l'obbligo di conservare i cartellini delle sementi della specie di bambù di cui all'articolo 1, comma 1, acquistate per un periodo non inferiore a dodici mesi nonché di conservare le fatture di acquisto delle stesse sementi per il periodo previsto dalla normativa vigente.

Art. 4.

1. Il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri è autorizzato a effettuare i necessari controlli, compresi i prelevamenti e le analisi di laboratorio, sulle coltivazioni delle specie di bambù di cui all'articolo 1, comma 1.

2. Il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri e gli altri soggetti di cui al comma 1 del presente articolo svolgono i controlli ivi previsti a campione secondo la percentuale annua stabilita dalla vigente normativa dell'Unione europea e nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

Art. 5.

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, compatibilmente con la normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, destina annualmente una quota delle risorse disponibili a valere sui piani nazionali di settore di propria competenza, nel limite massimo di 400.000 euro, per favorire il miglioramento delle

condizioni di coltivazione e di lavorazione delle specie di bambù di cui all'articolo 1, comma 1.

2. Una quota delle risorse iscritte annualmente nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, può essere destinata, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al finanziamento di progetti di ricerca e di sviluppo per la coltivazione e la lavorazione delle specie di bambù di cui all'articolo 1, comma 1, finalizzati prioritariamente alla ricostituzione del patrimonio genetico e all'individuazione di corretti processi di meccanizzazione.

Art. 6.

1. Gli enti di ricerca pubblici, le università, le agenzie regionali per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura, anche mediante la stipulazione di protocolli o di convenzioni con le associazioni culturali e con i consorzi dedicati specificamente alla coltivazione o alla lavorazione delle specie di bambù di cui all'articolo 1, comma 1, possono riprodurre per un anno la semente acquistata certificata nell'anno precedente, utilizzandola per la realizzazione di piccole produzioni di carattere dimostrativo, sperimentale o culturale, previa comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 7.

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuove il riconoscimento di un sistema di qualità alimentare per i prodotti derivati della lavorazione delle specie di bambù di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettere *b*) e *c*), del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.

Art. 8.

1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede nell'ambito delle

risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



18PDL0111130